

# **Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)**

## **Modifica del 6 giugno 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982<sup>1</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

*Art. 69a cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le analisi, la fatturazione al debitore della remunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l'analisi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

6 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 832.202